

DECISIONE N. 24/2024 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

AFFIDAMENTO E RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

BOLOGNESE. PROROGA

L'anno 2024, il giorno 1 del mese di agosto alle ore 16,00 l'Amministratore Unico della società SRM Srl con sede legale in via A. Calzoni 1/3, iscritta al n. 02379841204 del Registro Imprese di Bologna, capitale sociale interamente versato pari a € 9.871.300,00, in conferenza telematica con il Collegio Sindacale, nelle persone del dott. Sergio Graziosi, della dott.ssa Patrizia Preti e del dott. Pietro Bufano, regolarmente convocato ai sensi dell'art. 21.2 dello Statuto

premessi che

- a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio con Delibera P.G. 17905/2010, veniva aggiudicata dalla SRM la gara per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di linea del bacino bolognese, alla società consortile a responsabilità limitata denominata TPB, con la quale è stato stipulato il relativo contratto di servizio e il correlato contratto di affitto di ramo d'azienda in data 4 marzo 2011;
- il citato contratto di servizio indica, quale durata dell'affidamento, un periodo di nove anni così articolato: sei anni a decorrere dalla data di effettiva attivazione del servizio (e cioè 1° marzo 2011) con la possibilità dell'estensione temporale per ulteriori tre anni (così art. 3, commi 1 e 2 del contratto di servizio) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14-ter della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30;
- l'Agenzia SRM, sulla base degli indirizzi approvati dagli organi competenti dal Comune di Bologna e della Città Metropolitana di Bologna (rispettivamente delibera del Consiglio comunale del 16 settembre 2019 P.G. 409771 e delibera del Consiglio metropolitano del 25 settembre 2019, n. 2852), ha disposto, come espressamente

contemplato dall'art. 3, comma 3 del contratto di servizio, la proroga della durata dell'affidamento fino alla data del 31 agosto 2024 in applicazione dell'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e subordinatamente agli importanti investimenti ivi prescritti;

visti

- il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 all'art.4, parr.3 e 4, ed all'art.5, par.5, che prevede quanto segue:

3. I contratti di servizio pubblico sono conclusi per una durata determinata non superiore a dieci anni per i servizi di trasporto con autobus e a 15 anni per i servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia o altri modi di trasporto su rotaia. La durata dei contratti di servizio pubblico relativi a più modi di trasporto è, al massimo, di 15 anni se i trasporti per ferrovia o altri modi di trasporto su rotaia rappresentano oltre il 50 % del valore dei servizi di cui trattasi.

4. Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50 % se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto.

5. L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici.

L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.

- *l'art. 24, comma 5 bis del D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022 che recita "Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento";*
- *la nota ART avente per oggetto "Art. 24, comma 5-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Applicazione della*

regolazione dell’Autorità” ricevuta dalla Regione Emilia-Romagna e da questa trasmessa alle Agenzie in data 7 febbraio 2023, che evidenziava, in caso di proroga, le modalità di applicazione della norma e dei conseguenti adempimenti che dovranno essere attuati per la definizione del PEF, il cui schema previsto con delibera ART n. 154/2019 rappresenta l’unico strumento previsto dalla regolazione vigente per la determinazione della compensazione per tutti gli anni di vigenza contrattuale, nonché lo strumento utile per il raggiungimento e il monitoraggio degli obiettivi di efficienza nell’erogazione dei servizi di TPL affidati;

- la delibera del Consiglio metropolitano di Bologna n. 15 I.P. 1977/2024 del 24 aprile 2024, avente ad oggetto “Indirizzi per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di linea del bacino bolognese, delle linee tranviarie rossa e verde (tratto nord) e dei nuovi servizi afferenti alla rete portante del trasporto pubblico metropolitano. Proroga”;
- la delibera del Consiglio comunale di Bologna PG 310180/2024 del 6 maggio 2024, avente ad oggetto “Indirizzi per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di linea del bacino bolognese, delle linee tranviarie rossa e verde (tratto nord) e di quelli afferenti al piano sosta del Comune di Bologna e dei servizi ad esso complementari. Proroghe”;

considerato

che TPB, in ragione dei significativi investimenti da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e per il miglioramento della qualità dei servizi ed aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla data di scadenza dell’affidamento in questione, ha chiesto, con nota del 25 novembre 2022, alla SRM di disporre la proroga ai sensi del sopra riportato comma 5-bis dell’art. 24 del d.l. n. 4/2022;

tenuto conto

che le Amministrazioni competenti, nelle succitate delibere, valutano corrispondente all'interesse pubblico permettere il completamento degli investimenti programmati dal gestore del servizio pubblico, anche in esecuzione del PNRR e di altri piani strategici, al fine del raggiungimento degli obiettivi relativi alla promozione della mobilità sostenibile, allo sviluppo della transizione ecologica e al miglioramento della qualità dei servizi erogati agli utenti e dunque prevedere una proroga dell'affidamento del Tpl fino al limite massimo consentito dei 15 anni (dunque al 28 febbraio 2026), così come già emerso in occasione di numerosi confronti, fra i quali quelli con le organizzazioni sindacali di settore;

considerato altresì

- che il Comune di Bologna nella delibera PG 310180/2024 evidenzia l'imprescindibile necessità di coordinare l'attuale gestione del Tpl su gomma, la lunga fase emergenziale legata alla messa in sicurezza e successivo restauro della Torre Garisenda, l'entrata in funzione della rete tranviaria (Linea Rossa e Linea Verde tratto Nord), le modifiche connesse agli interventi previsti nel progetto PIMBO, a causa delle reciproche influenze con soppressione e/o spostamento di linee esistenti e conseguente esigenza di coordinamento complessivo per un periodo presumibile di due anni, equivalente alla durata prevista per ogni proroga emergenziale dal Reg. 1370/07, corrispondenti all'arco temporale di allineamento e definizione delle condizioni tecniche gestionali;
- che la Città metropolitana nella delibera n. 15 I.P. 1977/2024 espone le ragioni che motivano la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un atto di proroga del servizio di TPL all'attuale gestore, che comprenda anche la gestione delle linee tranviarie in corso di realizzazione (Linea Rossa e Linea Verde tratto Nord) e la gestione del servizio Metrobus San Donato, comprendente la riorganizzazione dei servizi di bacino e di

adduzione nonché i servizi per Interporto, fino al 29 febbraio 2028, ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis del d.l. n. 4/2022 e dell'art. 5, par. 5 del regolamento CE n. 1370/2007;

- che la proroga è subordinata alla condizione che venga presentato dal gestore un PEF, accompagnato da un Piano Industriale, da cui si evinca l'impegno a garantire un miglioramento in termini di efficienza del servizio, innovazione tecnologica, riduzione delle emissioni e rapporto con l'utenza; nel PEF dovranno in particolare essere garantiti il recupero dei ritardi dovuti ai fattori esterni e agli investimenti sul progetto P.I.M.BO., i nuovi investimenti da condurre sul ramo d'azienda concesso in affitto in coerenza con gli strumenti di pianificazione vigente (principalmente, l'avvio dell'infrastrutturazione di alimentazione elettrica e la realizzazione di impianti di conservazione e distribuzione di metano liquido), nonché la gestione delle linee tranviarie Rossa e Verde (Tratto Nord), da indicarsi puntualmente in apposito atto integrativo del contratto di servizio (ai sensi di quanto ivi previsto, ai commi 13 e 19 dell'art. 4) e del contratto di affitto di ramo d'azienda con conseguente assunzione di obbligo da parte del gestore in relazione e con riferimento all'equilibrio economico-finanziario degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi oggetto della concessione;

preso atto

- che, tenuto conto del complesso quadro regolatorio, pianificatorio e contrattuale come evolutosi nel tempo, il Comune di Bologna, d'intesa con la Città Metropolitana di Bologna, ha posto in essere gli approfondimenti di carattere tecnico, giuridico ed economico opportuni in ordine ai contenuti del provvedimento: ai sensi dell'art. 4 dell'attuale convenzione in essere tra gli Enti soci è stato richiesto all'Agenzia SRM di accertare le corrispondenze relative alla sussistenza degli investimenti previsti e già

convenzionati fra le parti interessate, per la contrattualizzazione della proroga ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, del DL 4/22 (al 28 febbraio 2026) e di ogni altro elemento utile ai fini della proroga emergenziale ai sensi dell'art. 5, par. 5, del Regolamento UE 1370/07 (al 29 febbraio 2028);

- che, viste le risultanze positive dell'istruttoria condotta da SRM e trasmessa agli Enti soci risultano sussistere i presupposti per l'adozione di un atto di proroga del servizio di Tpl all'attuale gestore, che comprenda anche la gestione delle linee tranviarie in corso di realizzazione (linea Rossa e linea Verde, tratto nord), fino al 29 febbraio 2028;
- che l'Assemblea dei Soci del 1° agosto 2024 ha ricevuto dalla SRM una dettagliata informativa in merito alle condizioni previste dal PEF di proroga presentato dal gestore TPB e che in tale sede gli Enti Soci sono pervenuti ad una presa d'atto senza obiezioni;

delibera

di dare attuazione al mandato degli Enti soci per le motivazioni e secondo gli indirizzi esposti nelle delibere conseguenti, che qui si intendono integralmente richiamati, e nello specifico:

- di prorogare la durata dell'attuale contratto di servizio avente per oggetto i servizi di trasporto pubblico locale di linea del bacino bolognese e del correlato contratto di affitto di ramo d'azienda, mediante sottoscrizione di un apposito atto integrativo del contratto di servizio, fino alla data del 28 febbraio 2026, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 24 del d.l. n. 4/2022 e fino alla data del 29 febbraio 2028, ai sensi dell'art. 5, par. 5 del regolamento CE n. 1370/2007, includendovi la gestione delle linee tranviarie Rossa e Verde (Tratto Nord);
- di avviare con il dovuto anticipo l'elaborazione dei documenti che consentiranno di procedere con la gara integrata, TPL e sosta, in modo da avere la certezza di individuare il futuro gestore entro la scadenza della proroga al 29 febbraio 2028;

- di formalizzare con l'attuale gestore la proroga del contratto di servizio in essere;
- di provvedere a tutti i necessari adempimenti di pubblicità.

L'Amministratore Unico

Giovanni Berti Arnoaldi Veli